

STUDIO LEGALE GRÜNER DINELLI
VIA DANDOLO N. 19/A - 00153, ROMA
TEL. 06.93563374 FAX 06.93569981
www.grunerdinelli.it

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Ricorso in appello

proposto da **Stefano Valente**, nato a Roma il 14 luglio 1971 e residente in Milano, Via Michelangelo Buonarroti n. 47, c.f. VLNSFN71L14H501H, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al presente atto, dall'avv. prof. Giuliano Grüner (c.f. GRNGLN77T15H501R) e, anche disgiuntamente, dall'avv. prof. Federico Dinelli (c.f. DNLFR83L09D024X) con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ai seguenti recapiti: fax 06.93569981, p.e.c. *giulianogruner@ordineavvocatiroma.org* e *federico.dinelli@pec.it*, presso i quali elegge domicilio digitale

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura generale dello Stato e presso quest'ultima domiciliata digitalmente all'indirizzo p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

e nei confronti di

Simona Morandini, non costituita nel giudizio di primo grado, residente in Casalecchio di Reno (BO), Via della Resistenza n. 1 - Lettera 04 - interno 8

per la riforma parziale

della **sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II-Ter, 2 gennaio 2023, n. 57**
(allegato n. 1)

FATTO

1. PREMESSA: LA PROCEDURA CONCURSUALE IMPUGNATA

L'Agenzia delle Entrate, con bando prot. n. 146687/2010, ha disposto l'avvio di un concorso pubblico, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei conti l'8 ottobre 2010, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, l'art. 7 del bando ha previsto che la medesima sarebbe avvenuta previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, la quale avrebbe avuto a disposizione un punteggio complessivamente pari **a 100 punti**, così distribuito.

- | | |
|---|------------------|
| a) Titoli accademici e di studio: | fino a 20 punti; |
| b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: | fino a 30 punti; |
| c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: | fino a 10 punti; |
| d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: | fino a 10 punti; |
| e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: | fino a 15 punti; |
| f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: | fino a 15 punti. |

Il successivo art. 8, avente ad oggetto la «*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*», ha disposto quanto segue:

«[...]

2. *Per la valutazione della prova del presente articolo la Commissione esaminatrice dispone di un **punteggio massimo pari a 100**.*

3. *La prova è articolata in **due fasi**. La prima fase consiste*

*nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad **accertare**, in particolare, **le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali**, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un **colloquio** che potrà vertere **sulle seguenti materie**:*

- a) diritto tributario;*
- b) scienza delle finanze;*
- c) diritto amministrativo;*
- d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro;*
- e) amministrazione delle risorse materiali;*
- f) pianificazione e controllo di gestione;*
- g) ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.*

4. Nell'ambito della prova orale, è accertata la conoscenza della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea e della capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

*5. La prova si intende **superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100**.*

6. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco è reso pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalità comunicate ai candidati.

*7. Il **punteggio complessivo** è determinato **sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale**».*

Come noto, il concorso in esame ha dato luogo ad un delicato contenzioso, in quanto il bando è stato impugnato dalla associazione

Dirpubblica, lamentando l'illegittimità delle clausole che prevedevano quali titoli valutabili gli eventuali incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di amministrazione.

Il ricorso di Dirpubblica è stato accolto con la sentenza di codesto Tar, Sez. II, n. 7636 del 2011 (allegato n. 12 al ricorso di primo grado), con conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro questa sentenza e, nelle more del giudizio di secondo grado, è entrato in vigore l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, che ha elevato a norma di legge la predetta previsione di cui al regolamento di amministrazione dell'Agenzia, consentendone la continuità di applicazione.

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 5619 del 2013, ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, disponendo la sospensione del giudizio.

La Consulta, con la sentenza n. 37 del 2015, ha ritenuto fondata la prospettata questione, affermando che l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, così come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Con la sentenza n. 4641 del 2015 (allegato n. 13 al ricorso di primo grado), la Sez. IV del Consiglio di Stato ha pertanto respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, affermando, in un passaggio della motivazione, quanto testualmente segue: «*Il regolamento dell'Agenzia delle Entrate ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici*

uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall'art. 51 Cost., sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.). // Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua "affidabilità", per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell'agire amministrativo. // La reiterata applicazione della norma regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta e legittimità dell'organizzazione amministrativa. // In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali».

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito, rispetto al concorso in esame, che l'art. 7 del bando, relativo alla "valutazione dei titoli", è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i «*titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici*», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del regolamento di amministrazione; mentre l'art. 8 («*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*») è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude) i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti dalla valutazione del «*percorso formativo e professionale*» (esposto dal candidato), ai fini dell'accertamento delle «*competenze acquisite*», del «*possesso delle capacità manageriali*», «*mediante valutazione dell'attitudine allo*

svolgimento delle funzioni dirigenziali».

In definitiva, il Consiglio di Stato ha affermato che «*il bando di “selezione-concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del D.M. Economia e Finanze 10 settembre 2010”, è stato annullato nella parte in cui esso può costituire una deroga volta a “sanare” l’illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti (e, dunque, in particolare, con riferimento agli artt. 7 e 8, laddove applicabili nei sensi sopra invece esclusi)».*

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell’8 gennaio 2016.

Questo provvedimento è stato impugnato da un gruppo di candidati già destinatari di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ma il loro ricorso è stato respinto da codesto Tar con la sentenza della Sez. II-Ter n. 7811 del 2017, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5522 del 2018.

La Commissione esaminatrice, come risulta dall’impugnato verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, si è riunita per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del bando. Nel dichiarare di agire «*in ottemperanza alla sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV»*, la Commissione ha individuato i titoli valutabili nell’ambito delle categorie previste dal bando, stabilendo i punteggi da attribuire per ciascuno di essi, nei limiti dei punteggi massimi individuati dal bando medesimo.

Le prove orali hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2019 e si sono concluse il 26 maggio 2021.

Ad esito dei lavori, la Commissione esaminatrice ha redatto la graduatoria finale di merito, approvata con nota prot. n. 173327 del 30

giugno 2021 e rettificata con nota prot. n. 173327 del 22 luglio 2021, impugnate in questa sede.

Il dott. Stefano Valente, funzionario tributario inquadrato – al momento dell’indizione del concorso – nell’Area III - F3 presso l’Ufficio Accertamento della Direzione Regionale della Lombardia, ha presentato la propria domanda di partecipazione alla selezione.

In esito alla valutazione dei titoli da lui presentati, la Commissione gli ha attribuito un punteggio pari a **1,64**, mentre per la prova orale egli ha ricevuto un punteggio pari a **70,16** (allegato n. 14 al ricorso di primo grado).

Il ricorrente ha dunque conseguito una **votazione finale di 71,8 punti**, che lo ha collocato alla posizione n. 235 della graduatoria finale di merito.

Ritenendo illegittimo il punteggio ricevuto per la valutazione dei titoli, il dott. Valente ha presentato un’istanza di annullamento in autotutela, chiedendone la rivalutazione con un punteggio aggiuntivo di 14,76 punti (allegato n. 15 al ricorso di primo grado).

Tale istanza è stata riscontrata negativamente con nota prot. 174078 del 1° luglio 2021, nella quale si legge quanto segue: «*la Commissione esaminatrice nella seduta conclusiva del 26 maggio 2021 ha stabilito che: “Tenuto conto che la valutazione dei titoli è una fase della procedura concorsuale conclusa prima dell’avvio della prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, la Commissione d’esame delibera di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio assegnato ai titoli”*».

2. IL RICORSO AL TAR

L’odierno appellante ha adito il Tar Lazio, sede di Roma, chiedendo l’annullamento dei seguenti atti:

- nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 (allegato n. 1 al ricorso di primo grado), di approvazione della

graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (allegato n. 2 al ricorso di primo grado);

- dell'Allegato A alla nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, parte integrante della stessa e contenente la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (allegato n. 3 al ricorso di primo grado);
- dell'Allegato B alla nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, parte integrante della stessa e contenente l'elenco dei vincitori della selezione (allegato n. 4 al ricorso di primo grado);
- della nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, con cui sono state apportate modifiche nella graduatoria di merito e nell'elenco dei vincitori di cui agli Allegati A e B alla nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 (allegato n. 5 al ricorso di primo grado);
- dell'Allegato A alla nota prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, parte integrante della stessa e contenente la nuova graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (allegato n. 6 al ricorso di primo grado);
- dell'Allegato B alla nota prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, parte integrante della stessa e contenente il nuovo elenco dei vincitori della selezione (allegato n. 7 al ricorso di primo grado);
- dei punteggi attribuiti al dott. Stefano Valente (allegato n. 8 al ricorso di primo grado) e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli;
- del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli (allegato n. 9 al ricorso di primo grado);

- della nota prot. 174078 del 1° luglio 2021, con cui è stato dato riscontro negativo all'istanza di autotutela presentata dal ricorrente (allegato n. 10 al ricorso di primo grado);
- per quanto occorrer possa, della FAQ n. 57 allegata al verbale n. 39 del 10 maggio 2016 della Commissione esaminatrice (allegato n. 11 al ricorso di primo grado);
- di tutti gli altri atti della procedura concorsuale pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente.

Egli ha altresì richiesto la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a nominare una nuova Commissione e a procedere alla rinnovazione della predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e ad una nuova valutazione degli stessi, alla luce dell'effetto conformativo della sentenza di annullamento, nonché, in ogni caso, anche a criteri invariati, la condanna della medesima Amministrazione ad attribuirgli un punteggio pari a 73,205 punti e, conseguentemente, ad inserirlo nella posizione n. 190 della graduatoria di merito.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.

1. *Violazione degli articoli 7 e 8 del bando. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità*

Con questo motivo, il dott. Valente ha contestato che la Commissione esaminatrice ha distribuito i punteggi fra le varie categorie di titoli in modo tale da rendere impossibile il raggiungimento dei punteggi massimi stabiliti dall'art. 7 del bando.

La Commissione, infatti, anziché predeterminare i criteri con la finalità di sfruttare tutto il *range* dei 100 punti attribuibili per la valutazione dei titoli, ha agito con la finalità di **minimizzare il peso dei titoli**, così finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale in una procedura il cui esito è dipeso (quasi) esclusivamente dalla prova orale, come dimostrato dal

fatto che il punteggio più alto in assoluto riportato da un candidato nei titoli è stato di soli 11,60 punti.

Nell'ambito del medesimo motivo, il Dott. Valente ha proposto una serie di esempi atti a dimostrare la fondatezza della sua censura. Tra questi, quello di un candidato che avesse conseguito: **tre lauree magistrali ulteriori** a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, tutte in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate; una laurea triennale, anch'essa attinente; due master di secondo livello ed uno di primo livello, parimenti attinenti; un dottorato di ricerca e un corso di specializzazione, sempre entrambi attinenti; due abilitazioni professionali, anch'esse attinenti alle attività dell'Agenzia. Ebbene, un simile plurititolato candidato avrebbe ottenuto per i titoli accademici e di studio, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione, appena **8,75 punti su 20**: nemmeno la metà del punteggio massimo previsto dal bando!

Infine, l'odierno appellante ha evidenziato che, se la Commissione non avesse agito in tal modo, egli sarebbe certamente risultato vincitore del concorso, perché i suoi 1,64 punti nei titoli sarebbero stati molti di più. Ed avrebbe facilmente superato candidati che, pur avendo riportato un punteggio di poco più alto nell'orale, avevano riportato punteggi bassissimi nei titoli, addirittura **zero** come nel caso della controinteressata Simona Morandini e di **numerosi altri candidati vincitori** (Lamaddalena, Mulè, Baldi, Iorlano, Crapanzano, Di Pol, Minervini, Tomasi, Colonna, Carta, Delsignore, Benasso, De Pace, Regine).

2. Nullità in parte qua per violazione e/o elusione del giudicato. Eccesso di potere per sviamento

Con il secondo motivo di ricorso, l'odierno appellante ha rilevato il gravissimo sviamento di potere che ha caratterizzato l'operato della Commissione.

Invero, la stragrande maggioranza (79 su 103) di coloro i quali avevano ricevuto incarichi dirigenziali con le modalità censurate dal Tar,

dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, e che erano decaduti dagli incarichi a seguito della sentenza della Corte n. 37 del 2015, **ha vinto il concorso**, spesso occupando i primi posti in graduatoria (cfr. allegato n. 10 al ricorso di primo grado, dove sono evidenziati tutti i candidati già titolari di incarichi dirigenziali illegittimi). L'odierno appellante ha rilevato che tra i primi 20 posti, si contano ben **16** ex dirigenti incaricati; nelle posizioni fra 21 e 40 ve ne sono altri **13**; nelle posizioni fra 41 e 60 altri **11**; altri **13** nelle posizioni fra 61 e 80; ancora altri **9** nelle posizioni fra 81 e 100; poi, per finire, altri 15 nelle posizioni fra 101 e 175.

3. Violazione del verbale n. 2 della Commissione. Eccesso di potere per difetto grave d'istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e carenza di motivazione

Con il terzo motivo di ricorso, il dott. Valente ha denunciato la presenza di macroscopiche carenze ed illogicità nella valutazione dei titoli da lui ricevuta.

Questo motivo di ricorso, non essendo stato debitamente analizzato dal Tar, viene riproposto in questa sede, pertanto, per la sua analisi, si rinvia al contenuto della successiva parte in diritto.

4. Illegittimità in via derivata. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione

Con quest'ultimo motivo di ricorso, l'odierno appellante ha censurato l'illegittimità della nota prot. n. 174078 del 1° luglio 2021, con cui è stato dato riscontro negativo alla sua istanza di riesame del punteggio assegnatogli in via derivata e in via autonoma, per inosservanza dei più elementari canoni che dovrebbero guidare l'azione amministrativa, a partire da quello del buon andamento.

3. LA SENTENZA DEL TAR

Il Tar ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il

secondo. Ha invece respinto le restanti censure, quelle relative alla valutazione ricevuta dal dott. Valente, con una statuizione che, palesandosi erronea ed ingiusta, merita di essere riformata per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. ERROR IN IUDICANDO PER TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO POSTE A BASE DELL'IMPUGNAZIONE

Il Tar ha rigettato le censure sulla valutazione dei titoli del dott. Valente, contenute nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, muovendo dal seguente erroneo presupposto: *«Occorre premettere che il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 71,8, mentre il candidato classificatosi all'ultimo posto utile della graduatoria ha ottenuto punti 73,92. // Pertanto, **al fine di dimostrare il proprio interesse al ricorso, il ricorrente dovrebbe allegare la possibilità di conseguire ulteriori 2,12 punti.** // Tuttavia, il dott. Valente **non specifica quale punteggio potrebbe ottenere** qualora venissero accolte tutte le proposte censure, sicché è precluso al Collegio valutare, ai fini della prova di resistenza, quale sarebbe il punteggio complessivo ambito dal ricorrente».*

Questa statuizione si fonda su due presupposti, uno di diritto e uno di fatto, entrambi totalmente **erronei**.

Il Tar ha ritenuto che – ai fini dell'interesse a ricorrere – il dott. Valente avrebbe dovuto dimostrare che, in caso di accoglimento delle sue censure, sarebbe risultato **vincitore** della procedura concorsuale.

Ma ciò non è corretto, perché, come noto, è sufficiente ad integrare l'interesse alla proposizione di un ricorso anche la sola utilità rappresentata dal miglioramento della propria posizione nella graduatoria concorsuale, in vista di futuri scorrimenti.

In questo senso, del resto, ha avuto modo di esprimersi lo stesso Tar Lazio nell'ambito di giudizi instaurati da altri candidati alla medesima procedura: *«permane comunque, in capo alla ricorrente, l'interesse*

*all'esame delle censure formulate con i primi motivi aggiunti con riguardo alla valutazione di singoli specifici titoli vantati dalla candidata in sede di domanda, **residuando in ogni caso l'utilità del conseguimento di una posizione più elevata nella graduatoria concorsuale**» (Tar Lazio, Sez. II-Ter, 3 febbraio 2023, n. 1983); «*resta peraltro fermo che **l'interesse sarebbe comunque da ritenersi sussistente anche laddove il candidato mirasse soltanto ad ottenere una posizione peggiore, stante la possibilità (peraltro nel tempo già concretizzatasi) di un successivo utilizzo per scorrimento della medesima graduatoria**» (Tar Lazio, Sez. II-Ter, 14 febbraio 2023, n. 2641).**

D'altra parte, se è pacifico che rivestono la qualifica di controinteressati tutti coloro i quali potrebbero subire un peggioramento del loro posizionamento in graduatoria in conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso, non si vede come possa dubitarsi che l'interesse ad un miglior posizionamento sia suscettibile di tutela. Lo stesso Tar ha accolto analoghe censure di altri candidati che, parimenti, non avrebbero conseguito la vittoria del concorso, ma soltanto un miglioramento del loro collocamento nella graduatoria concorsuale (cfr. sentenza 14 novembre 2022, n. 14859).

Il dott. Valente – e qui veniamo all'esame del secondo falso presupposto su cui si basa la statuizione impugnata – ha sicuramente dimostrato la possibilità di ottenere, attraverso l'accoglimento delle censure contenute nel terzo e nel quarto motivo di ricorso – una posizione migliore nella graduatoria di merito. A differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, infatti, egli ha chiaramente indicato il punteggio che avrebbe conseguito in caso di accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Invero, nel ricorso di primo grado (**allegato n. 2**):

- nell'epigrafe si legge che il ricorso è proposto (anche) «*per la condanna dell'Amministrazione resistente ad **attribuire al***

dott. Stefano Valente un punteggio pari a 73,205 punti e, conseguentemente, ad inserirlo nella posizione n. 190 della graduatoria di merito» (pag. 2);

- al termine di ogni sottoparagrafo di cui si compone il terzo motivo di ricorso, è stato indicato il punteggio che il dott. Valente avrebbe dovuto conseguire per la categoria di titoli ivi analizzata;
- al termine del terzo motivo di ricorso si legge che «*per tutte le ragioni che sono state sin qui illustrate, il dott. Valente, al netto di quanto dedotto nei primi due motivi a proposito della necessità di riponderare complessivamente il peso dei titoli, avrebbe dovuto ricevere per i titoli un punteggio pari a **3,045 punti**. Considerando che per la prova orale ha ottenuto un punteggio pari a 70,16 punti, il suo punteggio finale avrebbe dovuto essere pari a 73,205»* (pag. 31).

Risulta, pertanto, dimostrata la totale erroneità della sentenza del Tar, *in parte qua*, avendo l'odierno appellante dimostrato il suo interesse a ricorrere con riferimento al terzo motivo di ricorso (nonché al quarto motivo, avente ad oggetto l'illegittimità in via derivata della reiezione della sua istanza di riesame).

2. ERROR IN IUDICANDO PER TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI PRODOTTE IN GIUDIZIO. OMESSA PRONUNCIA. RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO DI PRIMO GRADO

Il Tar prosegue affermando che «*Pertanto, è sufficiente rilevare che il verbale n. 2 dei lavori della Commissione prevedeva che, quanto alla voce "Incarichi formalmente conferiti da Amministrazioni Pubbliche", tali titoli dovessero essere maturati nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato. // Tale specificazione rientra nei poteri discrezionali della Commissione di concorso circa i titoli valutabili, come la omnicomprensiva dizione dell'art. 7 lettera c) del bando consentiva di fare. // Al contrario, i titoli maturati presso Ordini dei commercialisti*

locali dal ricorrente non risultano ottenuti a seguito di rapporto di lavoro subordinato, atteso che egli era dipendente dell'Agenzia delle Entrate. // Tale circostanza spoglia di rilievo, sotto il profilo dell'interesse processuale, le restanti censure di cui si compone il motivo».

La statuizione si appalesa del tutto illogica e irragionevole, e comunque infondata.

In primo luogo, non vi è alcuna consequenzialità tra quanto affermato in ordine alla pretesa mancata dimostrazione dell'interesse a ricorrere e la ritenuta sufficienza ad analizzare una sola delle molteplici censure proposte dal dott. Valente (*i.e.* le docenze effettuate presso gli Ordini dei Commercialisti) con il terzo motivo di ricorso.

In secondo luogo, il rigetto di questa censura non esimeva affatto il Giudice di prime cure dall'affrontare anche le altre: anche a voler ammettere – ma si vedrà che non è così – la sua infondatezza, il Tar avrebbe dovuto esaminare **tutte le restanti**, perché l'accoglimento anche di una sola di esse avrebbe consentito al dott. Valente di ottenere un punteggio migliore di quello effettivamente ricevuto.

Pertanto, si ripropongono in questa sede le censure erroneamente non esaminate in primo grado, che si riproducono di seguito con un diverso carattere:

<<

4.1. Titoli accademici e di studio (art. 7, comma 2, lett. a) del bando)

Per questo profilo di valutazione, in relazione al quale il bando prevedeva un punteggio massimo attribuibile pari a 20 punti, il ricorrente ha ricevuto un punteggio pari a **0,75** per aver conseguito un Master di **I livello** in materia attinente all'attività dell'Agenzia (0,5 punti) e un corso di perfezionamento in materia non attinente (0,25 punti).

Senonché, il dott. Valente ha dichiarato di aver conseguito un *Master of Science Degree* in Diritto Tributario dell'Impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (cfr. punto n. 23.a dell'elenco dei titoli presentato dal ricorrente: **allegato n. 18**). In ottemperanza alle disposizioni del bando, egli ha

altresì allegato il certificato di conseguimento del Master (**allegato n. 19**).

Ebbene, questo Master, come emerge dalla *brochure* reperibile sul sito della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenda delle Entrate relativa all'anno accademico in cui il ricorrente ha frequentato il Master, è di **II livello** (**allegato n. 20**).

Ciò significa che, poiché in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione la Commissione ha previsto che ai Master universitari di II livello conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenda delle Entrate, sarebbe stato assegnato un punteggio pari a **0,750 punti**, il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere questo punteggio per il suo titolo e non quello di 0,50, previsto per i Master di **I livello**.

Pertanto, per la voce di valutazione in esame, egli avrebbe dovuto ricevere un punteggio complessivo di **1 punto** anziché di 0,75.

4.2. Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili (art. 7, comma 2, lett. c), del bando)

Come si è già accennato, la Commissione ha stabilito quanto segue riguardo alla valutazione del titolo indicato in rubrica:

<p><u>docenze</u>: applicando il criterio della pertinenza e della rilevanza, sono valutabili:</p> <ul style="list-style-type: none">- docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici o istituzioni preposti alla formazione e all'aggiornamento;- docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi;- incarico di docenza a contratto presso università <p>Non sono valutabili gli incarichi di relatore a convegni, seppur conferiti, in quanto attinenti all'attività di istituto.</p>	<p>Punti 0,01 per ciascuna giornata di docenza</p> <p>Punti 0,05 per ciascuna giornata di docenza</p> <p>Punti 0,25 per ciascun anno accademico</p>
---	---

Dalla scheda di valutazione del dott. Valente emerge che, per il profilo di valutazione in esame, egli ha ricevuto un punteggio pari a **0,165**, così

determinato:

Categoria C) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche

Classe titoli	Numero titoli	Punteggio
Codocenze interne	1	0,055
Docenze interne	1	0,110
TOTALE	2,000	0,165

Dettaglio titoli

Codocenze interne

Titolo	Moltiplicatore	Punteggio unitario	Punteggio
Elenco titoli lettera c) n. 4; da n. 26 a n. 31; nn. 36-37; n. 44;	11	0,005	0,055

Docenze interne

Titolo	Moltiplicatore	Punteggio unitario	Punteggio
Elenco titoli lettera c) n. 3; nn. 6-7; nn. 11-12; n. 42; n. 47; n. 52;	11	0,010	0,110

Annotazioni

Elenco titoli lettera c) nn. 1-2; n. 5; nn. 8-9-10; da n. 14 a n. 25; da n. 32 a n. 35; da n. 38 a n. 41; n. 43; nn.45-46; da n. 48 a n. 51: non valutabili - cfr. criteri valut. titoli;

Anche questa valutazione si appalesa illegittima, in quanto diversi incarichi di docenza di cui è stato titolare il ricorrente non sono stati valutati o sono stati valutati in maniera erronea.

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti incarichi (**allegato n. 21**):

- **docenza “La Disciplina degli immobili vincolati” - 31 maggio 2005 (3.c)**

Si tratta di un incarico di docenza conferito dal Direttore della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia. Questi corsi di formazione erano rivolti ad una generalità di discenti, tra cui anche funzionari dell’Agenzia.

Il titolo, dunque, rientra perfettamente tra quelli individuati come valutabili dalla Commissione, con la conseguenza per cui il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere **0,01 punti** in relazione allo stesso.

- **Docenza “I controlli fiscali e le garanzie del contribuente nell’era dell’internazionalizzazione dell’impresa” – Università degli Studi di Bergamo – 27 marzo 2009 svolto in codocenza (4.c)**

Questo titolo è stato valutato come **docenza interna** con l’attribuzione di un punteggio pari 0,01 ma, stando agli stessi criteri ai quali la Commissione si è autovincolata, avrebbe dovuto essere considerato una docenza esterna.

L’incarico in esame, infatti, è una docenza presso un’Università e avrebbe potuto essere considerato una docenza interna solo laddove la stessa avesse avuto quali **destinatari dipendenti dell’Agenzia delle Entrate** (cfr. FAQ n. 47 di

cui all'allegato n. 11).

E però, dalla documentazione allegata dal dott. Valente a comprova del possesso del titolo, emerge chiaramente come l'attività di docenza sia stata svolta presso un "normale" corso di perfezionamento attivato dall'Università di Bergamo per l'a.a. 2008/2009 e non nell'ambito di un corso riservato al personale dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere per questo titolo **0,025** punti (l'incarico è stato svolto in codocenza), anziché 0,01.

- **Docenze relative a "La partecipazione dei Comuni all'accertamento" (da 14.c a 22.c)**

Il ricorrente ha tenuto diverse attività di docenza nell'ambito del ciclo di incontri di studi relativi alla partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento.

L'attinenza dell'oggetto degli incontri alle attività dell'Agenzia non è revocabile in dubbio.

Sul punto, è sufficiente riportare quanto previsto dal Piano di Formazione dell'Agenzia delle Entrate per il 2010 (**allegato n. 22**): «Sarà completato il percorso formativo organizzato insieme all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per **favorire la collaborazione degli enti locali alle iniziative di contrasto all'evasione fiscale**. Saranno erogati, inoltre, **corsi di formazione in materia di tributi minori (imposta di bollo), di tributi locali ed IRAP anche con il supporto della SSEF**. Proseguirà, in entrambe le aree d'intervento, **la formazione a cascata presso le direzioni regionali e le strutture periferiche sulle tematiche per le quali, nel corso del 2009, sono state realizzate iniziative formative destinate ai "formatori"**».

E proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto, con atto dispositivo del Direttore Regionale della Lombardia prot. n. 2009/81417/UDR, è stato costituito un Gruppo di Lavoro composto da funzionari e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate – tra cui anche il ricorrente, v. *infra*, par. 1.4. – e di ANCI Lombardia.

Questo "Tavolo di lavoro" ha realizzato una guida operativa, denominata "Vademecum", principalmente finalizzata a fornire supporto ai Comuni, ma anche «di aiuto anche per gli uffici dell'Agenzia» (**allegato n. 23**). E le docenze in esame

erano finalizzate anche all'illustrazione dei contenuti del *vademecum*.

Inoltre, anche in questo caso la formazione era indirizzata anche al personale dell'Agenzia delle Entrate.

Ricorrono, dunque, anche con riferimento agli incarichi in esame, i caratteri della docenza interna valutabile ai sensi dei criteri predeterminati dalla Commissione.

Ciò significa che al ricorrente sono stati indebitamente negati ben **0,14 punti**, risultanti dalla sommatoria delle seguenti attività di docenza:

- 14.c) - Docenza "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*" 20 settembre 2010 (0.010 punti da attribuire);
- 15.c) - Docenza "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*" 6 e 7 ottobre 2010 (0.020 punti da attribuire);
- 16.c) - Docenza "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*" 20 e 21 ottobre 2010 (0.020 punti da attribuire);
- 17.c) - Docenza "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*" 18 e 19 novembre (0.020 punti da attribuire);
- 18.c) - Docenza "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*" 25 ottobre 2010 (0.010 punti da attribuire);
- 19.c) - Docenza "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*" 26 novembre 2010 (0.010 punti da attribuire);
- 20.c) - Docenza "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*" 29 novembre 2010. (0.010 punti da attribuire);
- 21.c) - Docenza "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*" 14 e 15 ottobre 2010 (0.020 punti da attribuire);

- 22.c) - Docenza “*La partecipazione dei Comuni all’accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate*” 24 e 25 marzo 2010. La formazione era indirizzata anche al personale dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di due giornate di docenza (0.020 punti da attribuire).

- **Docenze relative a “*La disciplina degli immobili vincolati*” – 11 dicembre 2003 e 30 marzo 2004 (23.c e 25.c)**

Fermo quanto sopra illustrato con riferimento al titolo di cui al punto 3.c. dell’elenco, si deve qui aggiungere che gli argomenti del corso riguardavano la disciplina civilistica e fiscale degli immobili vincolati (IRPEF, IRES, IMU, tassazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi, qualificazione dei redditi etc) ed erano indirizzati anche al personale dell’Agenzia delle Entrate.

Poiché si tratta di due codocenze, il ricorrente avrebbe dovuto vedersi assegnati 0.005 punti per ogni incarico, per un totale **0,01 punti**.

- **Docenza “*Il sistema della tassazione del reddito delle persone fisiche e giuridiche*” 5 luglio 2006 (37.c)**

Questa attività è stata considerata dalla Commissione come una **codocenza, ma si tratta di una docenza singola**.

Pertanto, il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere **0,01 punti** e non 0,005 punti.

- **Docenza “*L’evoluzione dei controlli fiscali*” 28 settembre 2007 (40.c)**

Ancora una volta ci troviamo dinnanzi a un incarico che possiede tutte le caratteristiche della docenza interna, in quanto

- è attinente con le attività istituzionali dell’Agenzia;
- è stato conferito dal Direttore Regionale;
- l’attività era rivolta al personale dell’Agenzia delle Entrate.

Il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere **0,01 punti** per l’incarico in esame, che gli sono stati invece illegittimamente negati.

- **Docenza “*Aggiornamento sulle fasi del procedimento tributario: con particolare riferimento ai tributi regionali*” – 5 ottobre 2009 (43.c)**

Si tratta di un incarico di docenza conferito dal Direttore Regionale e rivolto al personale dell’Agenzia, pertanto pienamente valutabile come docenza interna.

La Commissione avrebbe dunque dovuto riconoscere **0,01 punti** al dott. Valente per questa attività.

- **Docenza “Indagini finanziarie” 6, 7, 8 ottobre 2009 (44.c)**

Questo titolo è stato valutato come una codocenza per due giorni, come si evince dalla tabella di valutazione:

Codocenze interne

Titolo	Moltiplicatore	Punteggio unitario	Punteggio
Elenco titoli lettera c) n. 4; da n. 26 a n. 31; nn. 36-37; n. 44;	11	0,005	0,055

Come si vede, il punteggio delle codocenze è stato moltiplicato per 11: considerando che le altre codocenze (*i.e.* la n. 4, le nn. da 26 a 31 e le nn. 36 e 37) sono in numero pari a 9, se ne deduce che la codocenza in esame è stata calcolata come una codocenza di $(11-9=)$ 2 giorni.

Senonché, la codocenza *de qua* è stata della durata di **tre giorni**, con la conseguenza per cui il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere **0.005 punti in più** rispetto al punteggio attribuitogli, per un totale di 0,015 punti.

- **Docenza “La fattura elettronica formato UE” 30 ottobre 2008 (45.c)**

Anche in questo caso ci troviamo dinnanzi ad un incarico di docenza conferito dal Direttore Regionale e rivolto anche al personale dell’Agenzia delle Entrate, inspiegabilmente non valutato dalla Commissione.

Trattandosi di codocenza, il ricorrente avrebbe dovuto ricevere **0,005 punti** per questo titolo.

- **Docenze “La partecipazione dei Comuni all’accertamento – metodologie di controllo e segnalazioni qualificate” 5 novembre 2010 – 9 novembre 2010 – 29 e 30 giugno 2010 (da 48.c a 50.c)**

Sul punto si rinvia a quanto sopra osservato in ordine alle attività di docenza relative alla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento.

Anche questi incarichi non sono stati valutati dalla Commissione ed il ricorrente non ha ottenuto **0,04 punti** che gli sarebbero spettati.

- **Docenza “Il processo tributario alla luce della riforma del c.p.c.: gli istituti deflattivi del contenzioso, limiti e prospettive di sviluppo” 8 luglio 2010.**

Si tratta di un incarico di docenza conferito dal Direttore Regionale e rivolto

al personale dell'Agenzia, pertanto valutabile come docenza interna, con conseguente attribuzione di punteggio pari a **0,01 punti**, che però non gli è stato attribuito.

Sommando tutti i punteggi che il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere per le attività sopra elencate, si evince che egli avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a 0,315 punti.

Con la conseguenza per cui, per il criterio di valutazione «*Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*», avrebbe dovuto ricevere un punteggio complessivo pari a **0,48 punti**.

4.3. Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia (art. 7, comma 2, lett. e) del bando)

La valutazione dei titoli del dott. Valente si appalesa del tutto superficiale, caotica e, di conseguenza, erronea.

Questo è ciò che emerge dalla sua scheda di valutazione:

Categoria D) Pubblicazioni scientifiche ed accademiche

Classe titoli	Numero titoli	Punteggio	
Articoli - autore	1	0,100	
Articoli - coautore	1	0,025	
libri - coautore	1	0,600	
TOTALE	3,000	0,725	

Dettaglio titoli

Articoli - autore

Titolo	Moltiplicatore	Punteggio unitario	Punteggio
Elenco titoli lettera d) nn. 5-7;	2	0,050	0,100

Articoli - coautore

Titolo	Moltiplicatore	Punteggio unitario	Punteggio
Elenco titoli lettera d) n. 12;	1	0,025	0,025

libri - coautore

Titolo	Moltiplicatore	Punteggio unitario	Punteggio
Elenco titoli lettera b) nn. 2-3: non valutabile - cfr. criteri valut. titoli;	2	0,300	0,600

Annotazioni

Elenco titoli lettera d) nn. 2-4-6; da n. 8 a n. 11; da n. 13 a n. 32: non valutabili - cfr. criteri

Come si può notare, la Commissione ha correttamente valutato la collaborazione del dott. Valente alla redazione di due monografie: *La sospensione cautelare giudiziale, amministrativa e dei ruoli formati dai centri di servizio (allegato n. 24)* e *La Disciplina degli immobili vincolati (allegato n. 25)*.

Senonché, nella parte sinistra della griglia di valutazione, la Commissione medesima ha erroneamente inserito la dicitura non valutabile con

riferimento a queste due opere.

Ma gli errori non finiscono qui. La prima monografia, *La sospensione cautelare giudiziale, amministrativa e dei ruoli formati dai centri di servizio*, non è il titolo n. 2 – come ha scritto la Commissione –, ma il titolo **n. 1** dell'elenco titoli presentato dal ricorrente.

Il titolo n. 2 è la nota a sentenza *Immobili dichiarati di interesse storico-artistico dati in locazione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale* Sentenza n. 346 del 28 novembre 2003 – Fascicolo 1 e 2 n.5/2005 - *Il Fisco* – De Agostini professionale spa (2.d) (**allegato n. 25-bis**).

La pubblicazione in esame è stata ritenuta non valutabile in quanto qualificata dal dott. Valente come “commento” e non come “nota” a sentenza (cfr. elenco titoli dott. Valente).

Nelle FAQ di cui al verbale del 10 maggio 2016 *sub* allegato n. 11, infatti, si legge che «*il commento a sentenza, per il suo contenuto meramente illustrativo e informativo, non è valutabile come titolo, e si distingue dalla nota a sentenza, che è invece un documento tecnico-giuridico e, come tale, costituisce titolo valutabile*» (FAQ n. 57).

Ma questa distinzione è del tutto arbitraria, irragionevole e destituita del benché minimo fondamento normativo o regolamentare. In altre parole, costituisce il frutto di una vera e propria “invenzione” della Commissione esaminatrice.

Basti considerare che in nessun concorso per il reclutamento di personale docente e ricercatore nelle Università – in cui la produzione scientifica riveste un ruolo centrale nella valutazione dei titoli – è rinvenibile un tale *discrimen*.

Tutto al contrario, le due espressioni – “nota a sentenza” e “commento a sentenza” – sono utilizzate in maniera fungibile, essendo considerate sinonimi.

Pertanto, la circostanza che il dott. Valente abbia qualificato il proprio articolo come un «*commento*» a sentenza, anziché come una «*nota*», non può assumere alcuna rilevanza, in quanto la Commissione lo avrebbe comunque dovuto valutare. Se lo avesse fatto, si sarebbe accorta che questo “commento” è un “*documento tecnico-giuridico*”, non una mera illustrazione.

Con la conseguenza per cui il ricorrente avrebbe dovuto ricevere 0,05

punti in più di quelli che ha effettivamente ricevuto, per un totale di **0,775 punti**.

4.4. Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia (art. 7, comma 2, lett. e) del bando)

In sede di predeterminazione dei criteri, la Commissione ha previsto che *«E' valutabile la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro o comitati, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. purché ci sia il requisito della pertinenza alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell'Agenzia. e purché l'incarico sia conferito da organi di vertice nazionali o regionali o dagli uffici espressamente preposti all'attività di cui si occupa la commissione, gruppo di lavoro o comitati»*.

Il massimo punteggio attribuibile, pari a 15 punti, è stato così distribuito:

<u>commissioni</u> (gara, collaudo, vigilanza concorsi, scarto atti, lotteria e concorsi a premi...)	
Presidente	Punti 0,05 ad incarico
Componente	Punti 0,03 ad incarico
Segretario	Punti 0,01 ad incarico
<u>Gruppi di lavoro</u>	
Presidente	Punti 0,2 ad incarico
Componente	Punti 0,1 ad incarico
Segretario	Punti 0,05 ad incarico
<u>Comitati</u> (pari opportunità, osservatorio studi di settore, e altri)	
Presidente	Punti 0,2 ad incarico
Componente	Punti 0,1 ad incarico
Segretario	Punti 0,05 ad incarico

Il dott. Valente, sebbene avesse allegato diverse attività rientranti nel criterio di valutazione in esame (**allegato n. 26**), ha ricevuto un punteggio pari a 0 punti.

Anche in questo caso la valutazione si appalesa connotata da estrema superficialità e carenza d'istruttoria, oltre che da difetto assoluto di motivazione.

In primo luogo, il ricorrente ha dichiarato di essere stato membro supplente della Commissione Provinciale di Vigilanza sulle Cooperative istituita presso la Prefettura di Milano per il triennio 2004/2007 (1.e).

L'incarico in esame è stato debitamente documentato dal ricorrente, e da tale documentazione emerge inequivocabilmente che lo stesso integra tutti i

requisiti richiesti dalla Commissione ai fini della valutabilità del titolo.

Esso, infatti:

- è stato conferito nell'ambito del rapporto di lavoro con l'Agenzia delle Entrate: basti pensare che il dott. Valente è stato nominato in rappresentanza dell'ADE Lombardia;
- è pertinente alla materia tributaria, inerendo l'attività di vigilanza sulle cooperative anche al presidio del rispetto della normativa fiscale di favore per il mondo cooperativo.

La Commissione avrebbe dunque dovuto attribuirgli un punteggio pari a **0,03 punti** per l'incarico in esame.

In secondo luogo, il ricorrente ha allegato di essere stato Coordinatore del Tavolo di Lavoro "*Partecipazione dei comuni all'accertamento*", istituito con atto dispositivo del Direttore Regionale della Lombardia prot. n. 2009/81417/UDR e composto da funzionari e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e ANCI Lombardia (2.e).

Come si è già illustrato nel paragrafo 1.2. in ordine alle docenze relative al ciclo di incontri "*La partecipazione dei Comuni all'accertamento*", si tratta di un gruppo di lavoro nato dall'esigenza di dare attuazione al federalismo fiscale. In particolare, il Tavolo è stato istituito al fine di fornire un valido sostegno alla nuova attività istruttoria dei Comuni della Lombardia.

Nel *Vademecum* realizzato ad esito dei lavori, si legge che tale attività ha coinvolto tutti gli Enti e le Istituzioni locali, *in primis* l'Agenzia delle entrate e i Comuni italiani.

Le modalità di partecipazione, secondo quanto chiarito nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 (**allegato n. 27**), sono state determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali attribuiti rispettivamente riferiti ai Comuni e all'Agenzia delle Entrate, nel condiviso obiettivo di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo il fondamentale principio della collaborazione amministrativa.

La partecipazione del dott. Valente al gruppo di lavoro è durata fino al maggio 2012 e, dunque, per ben **4 anni**.

Inoltre, per il Gruppo di lavoro non è stato nominato un Presidente, ma due coordinatori:

- il dott. Manca per i rapporti istituzionali con l'ANCI e le altre istituzioni locali
- e **il dott. Valente per il coordinamento operativo** del gruppo (allegato n. 28).

Ciò significa che, **pur non essendo stato formalmente qualificato come Presidente del Gruppo, il ricorrente ha svolto funzioni analoghe a quelle del Presidente.**

Infine, occorre evidenziare che gli incarichi conferiti al dott. Valente al riguardo sono stati tre (Prot. n.2009/81417/UDR; Prot. n.2010/25500/UDR; Prot.4/2011/UDR).

Tenendo in considerazione tutte queste circostanze, si deve concludere che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a 0,2 – in quanto sostanzialmente Presidente del gruppo (cfr. criteri di valutazione) – per ogni incarico e, dunque, un totale di **0,6 punti**.

Ancora, il ricorrente ha allegato di essere stato membro della Commissione per la concessione dei benefici ad usufruire di permessi retribuiti per motivi di studio, di cui al d.P.R. n. 395 del 1988, negli anni 2008 e 2010 (3.e e 4.e).

Estrinsecandosi l'attività in esame nel riconoscimento dei permessi ai dipendenti che ne avessero fatto domanda, non si comprende come questo incarico non possa ritenersi pertinente all'attività istituzionale dell'Agenzia, rappresentando tale riconoscimento un compito dell'Amministrazione.

Anche per questo titolo il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere 0,03 per ogni incarico, per un totale di **0,06 punti**.

Nel 2008, il dott. Valente è stato nominato membro del Gruppo di Studio e di Lavoro sul Federalismo fiscale presso la Commissione contenzioso nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

La partecipazione al gruppo di lavoro, oltre ad essere stata documentata dal ricorrente in sede di domanda, è certificata anche nella sua "Scheda Personale", reperibile sull'applicativo dell'Agenzia delle Entrate Gestione Risorse

Umane – GRU.

Anche in questo caso non vi possono essere dubbi in ordine all'attinenza dell'oggetto del gruppo di lavoro alle attività dell'Agenzia.

Il dott. Valente avrebbe dunque dovuto ricevere **0,1 punti** per l'incarico in esame.

Per gli incarichi presso le citate commissioni ed in qualità di coordinatore del Tavolo di Lavoro, non presi in considerazione, il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere un punteggio di **0,79 punti**, anziché quello di 0,0.

>>

Peraltro, proprio con riferimento alla categoria di titoli «*Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia*», il medesimo Tar, con la già citata sentenza 3 febbraio 2023, n. 1983, ha accolto analoga censura sulla scorta della seguente motivazione: «*Deve invece essere accolta per difetto di motivazione la doglianza relativa alla mancata valutazione dell'attività svolta nel Gruppo di Lavoro "Analisi e ricerca" (2003), per l'incarico di referente del Gruppo di Lavoro "Analisi e ricerche" (2004) e per l'incarico nel Gruppo di Lavoro "Frodi IVA" dal 24.02.2004 al 01.02.2009. Invero, come denunciato, **non è dato comprendere quale criterio sia stato applicato nella specie**, anche in considerazione del fatto che le argomentazioni difensive spese sul punto dalla Resistente (sulla qualità di referente della ricorrente, peraltro non chiarita nella sua esatta portata) non risultano confermate dalla documentazione in atti, dalla quale risulta comunque anche la qualità di componente dei gruppi*».

2.2. Per quanto riguarda le docenze effettuate presso gli Ordini dei dottori commercialisti, gli unici titoli esaminati dal Tar, si deve rilevare come la statuizione di rigetto si appalesi errata.

Come si è visto, secondo il Giudice di prime cure «*il verbale n. 2 dei lavori della Commissione prevedeva che, quanto alla voce "Incarichi*

*formalmente conferiti da Amministrazioni Pubbliche”, tali titoli dovessero essere maturati **nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato**. // Tale specificazione rientra nei poteri discrezionali della Commissione di concorso circa i titoli valutabili, come la omnicomprensiva dizione dell’art. 7 lettera c) del bando consentiva di fare. // Al contrario, i titoli maturati presso Ordini dei commercialisti locali dal ricorrente dal **non risultano ottenuti a seguito di rapporto di lavoro subordinato, atteso che egli era dipendente dell’Agenzia delle Entrate**».*

La statuizione è smentita dalle risultanze documentali depositate dal dott. Valente.

Come si può notare consultando l’allegato n. 21 al ricorso di primo grado, e precisamente le pagine 39 (relativa al titolo 10.c), 40-41 (relative al titolo 11.c) e 45 (relativa al titolo 13.c), gli incarichi *de quibus*, sebbene svolti presso gli ordini dei commercialisti, **sono stati conferiti al dott. Valente dall’Agenzia** in virtù del suo rapporto di lavoro con la medesima.

Risulta, dunque, confermata la fondatezza delle censure proposte anche con riferimento a questi tre titoli, censure non esaminate dal Tar in ragione dell’erroneo presupposto che i relativi incarichi fossero stati correttamente esclusi in quanto svolti al di fuori del rapporto di lavoro.

Di seguito, si ripropongono, pertanto, anche queste ulteriori censure.

<<

- **Docenza “Le nuove indagini finanziarie e l’anagrafe tributaria” Commissione di Diritto Tributario Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano – 24 ottobre 2007 (9.c)**

Presumibilmente, questo incarico è stato ritenuto non valutabile dalla Commissione in quanto integrante un’attività di relatore.

Ma la Commissione medesima non ha tenuto conto che l’attività è stata svolta nell’ambito di un **seminario** e non di un convegno (quest’ultima, sì, ritenuta attività non valutabile).

Peraltro, tale evento formativo era aperto alla partecipazione di funzionari

e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente avrebbe dunque dovuto ricevere un punteggio di **0,01 punti** anche per questo titolo.

- **Docenza “L’attività fiscale: faccia a faccia tra professionisti e amministrazione fiscale” – Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza – 10 e 17 ottobre 2007 (10.c)**

Anche in questo caso l’incarico, pur essendo da relatore, si riferisce ad un vero e proprio corso, della durata di due giorni, e non ad un convegno.

Peraltro, come è possibile desumere dallo stesso titolo, a tale evento formativo poteva partecipare il personale dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò significa che il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere altri **0,02 punti** per lo svolgimento di questo incarico.

- **Docenza “Tra fisco e musica” – Ordine dei dottori commercialisti di Milano – 12 ottobre 2010 (13.c)**

Di nuovo, ci troviamo innanzi ad un’attività di docenza inspiegabilmente non valutata dalla Commissione.

La natura di vero e proprio incarico di docenza del titolo in esame si evince senza dubbio alcuno dalla lettera di ringraziamento inviata dall’Ordine al dott. Valente, ove ci si riferisce alla sua partecipazione in qualità di «*docente*».

Inoltre, questo evento formativo era rivolto anche a funzionari e/o dirigenti dell’Agenzia delle Entrate.

Anche per questo titolo, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari **0,01** punti.

>>

Alla luce di quanto sin qui rilevato, e nel ribadire che il Tar ha omesso di pronunciarsi sulle censure affidate al terzo motivo di ricorso in quanto ha erroneamente ritenuto che l’appellante fosse, rispetto alle stesse, carente di interesse, si ribadisce che il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere per i titoli un punteggio pari a **3,045 punti**. Ciò, si intende, al netto della più complessiva rivalutazione che, previa rideterminazione dei criteri, l’Agenzia dovrà effettuare in ossequio alla sentenza del Tar, che ha accolto

il primo motivo di ricorso.

Per questi motivi

si chiede all'adito Consiglio di Stato di voler accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, di riformare, *in parte qua*, la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di giudizio.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 487,50.

Roma, 4 aprile 2023

avv. prof. Giuliano Grüner

avv. prof. Federico Dinelli